

DELIBERA N. 153/05/CSP

**Esposto presentato dall'On. Antonio Di Pietro e dalla Signora Silvana Mura  
(rispettivamente Presidente e Tesoriere, legale rappresentante dell'Italia dei Valori)  
nei confronti della società La7 Televisioni S.p.a. (emittente televisiva in ambito  
nazionale "La7")  
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28  
(trasmissione "L'infedele")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 ottobre 2005 e in particolare nella sua prosecuzione del 20 ottobre 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTO il decreto legislativo n. 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato sul Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTO l'esposto a firma dell'on. Antonio Di Pietro e della signora Silvana Mura, rispettivamente nella qualità di Presidente e Tesoriere, nonché legale rappresentante del partito politico Italia dei Valori con Di Pietro, pervenuto in data 21 giugno 2005 (prot.lli n. 13178/05/NA e n. 13179/05/NA), nel quale si asserisce la presunta violazione da parte della società LA7 Televisioni S.p.A., emittente televisiva nazionale "LA7", dell'articolo 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, per l'illegittima esclusione dell'esponente dall'accesso alla trasmissione di comunicazione politica "L'Infedele" nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2004 e il 6 giugno 2005, il tutto in contrasto con il principio di parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica e di imparzialità e completezza dell'informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società LA7 Televisioni S.p.A. in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell'Autorità (nota in data 24 giugno 2005, prot.n. U/04763/05/NA)

pervenute il 28 giugno seguente (prot. n. 13624/05/NA), nelle quali la concessionaria rileva, in particolare, che:

1) l'emittente ha sempre realizzato programmi dedicati alla comunicazione politica sia nei periodi elettorali che in quelli non elettorali, come si può evincere dalla documentazione che viene trasmessa all'Autorità;

2) nell'ambito della comunicazione politica, infatti, nei periodi non elettorali, l'Italia dei Valori è stata regolarmente interpellata e sono state trasmesse le interviste rese dall'on. A. Formisano del 6 febbraio 2005 e dall'on. Rina del 8 dicembre 2004, così come nel periodo delle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 è stato intervistato l'on. Di Pietro in data 3 e 27 marzo 2005;

3) in particolare, nella trasmissione in questione, sono stati ospitati esperti dei temi trattati, essendo un programma giornalistico a carattere storico-culturale e socio-economico;

RILEVATO che sulla base dell'interpretazione delle disposizioni vigenti in riferimento alla legittimazione dell'esponente e della documentazione versata in atti, risulta la natura di soggetto politico del denunciante ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 2, della citata delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, in quanto forza politica che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, ha eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

RILEVATO che la denuncia risulta procedibile in quanto l'esponente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio del Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva, trasmessi dal Dipartimento vigilanza e controllo con note dell'8 luglio 2005 (prot. n. 1047/DVeC/05) e del 5 ottobre 2005 (prot. n.1505/DVeC/05) non risulta, relativamente al periodo considerato nell'esposto (1 gennaio 2004-6 giugno 2005), e a tutto il 21 settembre 2005 successivamente alla riprogrammazione della trasmissione dopo la pausa estiva, alcuna presenza di rappresentanti del partito Italia dei Valori sull'emittente televisiva in ambito nazionale "LA7";

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 28/00, a norma del quale "1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso alla informazione e alla comunicazione politica. 2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.";

CONSIDERATO che la trasmissione “L’Infedele”, oggetto dell’esposto, contrariamente a quanto asserito dal denunciante, non può considerarsi programma “di comunicazione politica”, ma rientra tra i programmi di approfondimento, in quanto caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca e che, conseguentemente, ad essa non si ritiene applicabile quanto previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 28 del 2000, con riferimento alla comunicazione politica al di fuori della campagna elettorale;

CONSIDERATO che la disciplina relativa ai programmi di informazione, a norma dell’articolo 5 della legge n. 28/00, è riferita esclusivamente ai periodi di campagna elettorale;

RITENUTO, per l’effetto, di non poter accogliere le richieste formulate nella denuncia, con riferimento alla specifica finalità di ripristinare l’equilibrio nell’accesso alla comunicazione politica;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

#### DELIBERA

l’archiviazione degli atti, con riferimento alla asserita violazione delle disposizioni in materia di comunicazione politica.

Roma, 20 ottobre 2005

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Gloria Maria Callari